

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, ricevuta il (omissis), in merito alla facoltà dell'avvocato di trattenere somme pervenutegli dalla controparte per conto del cliente, in esito ad una causa patrocinata dal medesimo avvocato per tale cliente, in compensazione delle competenze "premiali" già predeterminate tra le parti nell'ammontare in base all'esito ed ai risultati, tramite contratto scritto stipulato contestualmente al conferimento del mandato.

Il Consiglio
udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli
Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore
l'Avv. Vittoria Cuoco;

Osserva
La richiesta di parere verte essenzialmente nell'ambito applicativo dell'**art. 31 del Codice Deontologico Forense**, rubricato "**Compensazione**", secondo cui:

- 1) *L'avvocato deve mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto della stessa.*
- 2) *L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute a rimborso delle anticipazioni sostenute, con obbligo di darne avviso al cliente.*
- 3) *L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso: quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita; quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente e dalla parte assistita; quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente". (disp. cit., comma primo, secondo e terzo).*

In proposito il Consiglio Nazionale Forense, in svariate pronunce, ha evidenziato che "l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa, fatto salvo il consenso prestato dal cliente in modo specifico e dettagliato (dovendo egli conoscere l'esatto contenuto dell'obbligazione), che può appunto costituire ipotesi di lecita compensazione, senza tuttavia far venir meno il dovere di rendiconto che deve, anzi, essere più puntuale e dettagliato proprio in virtù della coesistenza di reciproci rapporti di debito e credito" (CNF sentenza del 31 dicembre 2016 n.401; cfr. sentenze n. 101 del 16 luglio 2015, n.81 del 3 luglio 2017 e n. 100 del 13 luglio 2017).

Come già chiarito dalla presente Struttura con parere n. 46 del 14 aprile 2016 la disposizione citata stabilisce inderogabilmente che l'avvocato è obbligato a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita l'intera somma riscossa per conto della stessa, potendosi configurare diversamente neanche il delitto di appropriazione indebita, mentre, ai fini della ritenzione delle somme spettanti al cliente, è richiesto espressamente il consenso del medesimo o un accordo documentalmente provato (formulato ed

accettato) sulla determinazione del compenso, esattamente individuato nell'an e nel quantum.

Nell'ambito poi delle competenze cosiddette "premiali", l'**art. 25 del codice Deontologico forense** prevede che:

"1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. E' ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.

2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi".

Sul punto è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense che, in svariate pronunce, ha chiarito che l'avvocato può determinare il proprio compenso parametrandolo ai risultati perseguiti, fermo restando che, nell'interesse del cliente, tale compenso deve essere comunque sempre proporzionale all'attività svolta, poiché siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso (cnf sentenza del 31.12.2015, n. 260, cfr. cnf sentenze del 30.12.2013, n. 225 e 16 marzo 2010, n. 11).

Pertanto, delineato il quadro normativo di riferimento, in merito alle circostanze su cui verte la materia oggetto del suddetto parere, l'Avvocato dovrà attenersi ai principi deontologici esplicitati evitando così comportamenti che ledano i principi in essa contenuti, onde non incorrere nelle violazioni deontologiche, rinvenibili nelle sopra richiamate disposizioni.

Parole/frasi chiave:

*art. 25; art. 29; art. 31; accordi sulla definizione del **compenso**; richiesta di **pagamento**; **compensazione***